



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati LUSSANA, COTA, Luciano DUSSIN, DAL LAGO, REGUZZONI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D’AMICO, DI PIETRO, DOZZO, Guido DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIBELLI, GIDONI, Giancarlo GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, MACCANTI, Laura MOLTENI, Nicola MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, Angela NAPOLI, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SALVINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI

(V. Stampato Camera n. 668)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 febbraio 2011

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 febbraio 2011

Modifiche agli articoli 438, 442 e 516 e introduzione dell’articolo 442-*bis* del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo».

Art. 2.

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Nei procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, la richiesta di cui al comma 1 può essere proposta subordinandola ad una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo»;

b) al comma 6, le parole: «del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 5 e 5-bis».

Art. 3.

1. All'articolo 438, comma 6, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato può rinnovare la richiesta al giudice, che provvede con ordinanza».

Art. 4.

1. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale sono soppressi.

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 442 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 442-bis. - (*Provvedimenti del giudice*). - 1. Ove la richiesta di giudizio abbreviato proposta ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 438 sia stata rigettata, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo quando il procedimento poteva essere definito allo stato degli atti».

Art. 6.

1. All'articolo 516 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

«1-quater. Se a seguito della modifica risulta un reato diverso da quelli per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, l'imputato può richiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine».

